

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210). — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n. 210, le parole: “data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1” ».

Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 19-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi”.

2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 30 giugno 2005.

ART. 19-ter. — (Regolamento interno delle società cooperative). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

ART. 19-quater. — (Norme per la sicurezza degli impianti). — 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

ART. 19-quinquies. — (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica). — 1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi” e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: “31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005”.

ART. 19-sexies. — (Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355). — 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole da: “e, comunque” fino alla fine del comma sono soppresse.

ART. 19-septies. — (Proroga di termine in materia di gestione del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28). — 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi” ».

**(A.C. 5454 – Sezione 5)****MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 5, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) al comma 3, dopo la parola: "attribuito," sono inserite le seguenti: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e", le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004" ».

*All'articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, la parola: « semiaricolati » è sostituita dalla seguente: « semirimorchi »; al secondo periodo, le parole: « ECE/ONU n. 104 » sono sostituite dalle seguenti: « ONU/ECE 104 »; alla lettera b), alinea, la parola: « sostituto » è sostituita dalla seguente: « sostituito »;*

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

« ART. 7-bis. – (Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard) – 1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005 ».

*All'articolo 8, al comma 1, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».*

*All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui

all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006 ».

*All'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa ».

*Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 12-bis. – (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). – 1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono sostituite dalle seguenti: "è vietata".

3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

b) al settimo capoverso, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013" ».

ART. 12-ter. — (Proroga di termini in materia di pesca). — 1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006" ».

All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data ».

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. — (Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici). — 1. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, e successive modificazioni, le parole: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005" ».

All'articolo 18:

al comma 2, le parole: « del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ».

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210). — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n. 210, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite

dalle seguenti: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1" ».

Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 19-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".

2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 30 giugno 2005.

ART. 19-ter. — (Regolamento interno delle società cooperative). — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

ART. 19-*quater*. — (Norme per la sicurezza degli impianti). — 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

ART. 19-*quinquies*. — (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica). — 1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e all'articolo 17-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

ART. 19-*sexies*. — (Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355). — 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole da: "e, comunque" fino alla fine del comma sono soppresse.

ART. 19-*septies*. — (Proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile). — 1. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007 nei medesimi termini e condizioni stabiliti, per l'anno 2004, dall'articolo 23-*septies* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.

ART. 19-*octies*. — (Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154). — 1.

Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto il seguente:

“ART. 23-*bis* — (Disposizioni transitorie). — 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1992”.

ART. 19-*nonies*. — (Denunce dei pozzi). — 1. All'articolo 23, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005" ».

#### (A.C. 5454-A — Sezione 6)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di valorizzare e promuovere l'autonomia delle professioni sanitarie prevista dalla legge 10 agosto 2001, n. 42, e dalla legge 26 febbraio 1999, n. 251, nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto del personale della sanità, è regolamentata l'attività libero professionale così come da dichiarazione congiunta allegata al contratto stesso, finalizzata ad obiettivi di miglioramento della quantità e della qualità dei servizi prestati, di adeguamento all'innovazione ed evoluzione organizzativa aziendale.

1. 1. Battaglia, Giacco, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Mosella, Luigi Pepe, Zannella, Maura Cossutta, Zaccaria.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007 ».

**1. 10.** Cordoni.

ART. 3.

*(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2005.*

**3. 1.** Amici, Boato, Bressa, Leoni, Maura Cossutta.

ART. 4.

*(Ente irriguo umbro-toscano).*

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Cè, Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, sostituire le parole: di quattro anni con le seguenti: fino al 31 maggio 2005.*

**4. 2.** Cè, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 6.

*(Trattamento di dati personali).*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano agli avvocati regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.

**6-bis. 010.** Rosato, Fanfani.

ART. 7.

*(Codice della strada).*

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Boato, Amici, Bressa, Leoni, Maura Cossutta, Zaccaria.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7.1. — 1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data del 31 giugno 2006 ».

**7. 01.** Raffaldini, Mazzarello, Rosato.

ART. 7-bis.

*(Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard).*

*Sopprimerlo.*

**7-bis. 11.** Realacci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata dopo le ore 10:00 del mattino. È sempre vietata dove

sono in corso manifestazioni agonistiche o allenamenti di sci e *snowboard* agonistico e dove operano i mezzi meccanici. Essa è ammessa negli altri orari previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire tassativamente ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata ».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed ulteriori disposizioni in materia di sicurezza delle piste di sci.

**7-bis. 10.** Stucchi, Scherini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli *standards* previsti dalla normativa CE EN 1077.

**7-bis. 25.** (nuova formulazione) La Commissione.

**(Approvato)**

ART. 8.

*(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili).*

*Sopprimerlo.*

**8. 10.** Russo Spena, Mascia.

ART. 9.

*(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici).*

*Al comma 1, dopo le parole:* programmi di intervento *aggiungere le seguenti:* ovvero

nei programmi di intervento messi in atto da enti ed altri organismi non statali e finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza dei rispettivi edifici adibiti ad uso scolastico.

**9. 10.** Lupi, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

**9. 11.** Governo.

**(Approvato)**

ART. 10.

*(Personale docente e non docente universitario).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, all'annessa tabella di valutazione, il punto B.3), lettera *h*), è soppresso.

**10. 10.** Titti De Simone, Mascia.

ART. 12.

*(ConSORZI agrari).*

*Sopprimerlo.*

**\*12. 2.** Cè, Fontanini, Luciano Dussin.

*Sopprimerlo.*

- \*12. 5.** Marcora, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Zaccaria.

*Sopprimerlo.*

- \*12. 10.** Rava, Sedioli, Preda, Borrelli, Rossiello, Amici, Leoni, Franci.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2005.*

- 12. 3.** Cè, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 12-bis.

*(Proroga di termini in materia di allevamento di animali).*

*Sopprimerlo.*

- \*12-bis. 10.** Rava, Sedioli, Preda, Borrelli, Rossiello, Franci.

*Sopprimerlo.*

- \*12-bis. 11.** Vendola, Russo Spena.

ART. 13.

*(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).*

*Sopprimerlo.*

- 13. 1.** Cè, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 14.

*(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti).*

*Sopprimerlo.*

- 14. 10.** Realacci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

- 14. 11.** Governo.

**(Approvato)**

ART. 15-bis.

*(Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici).*

*Sopprimerlo.*

- 15-bis. 1.** Gambini, Boato.

**(Approvato)**

ART. 16.

*(Canoni demaniali marittimi).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 dicembre 2004 con le seguenti: 15 dicembre 2005.*

- 16. 2.** Gambini, Boato.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 dicembre 2004 con le seguenti: 30 ottobre 2005.*

- 16. 1** Benvenuto, Lettieri, Pistone.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 dicembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2005.*

- 16. 4.** Scaltritti, Zama, Schmidt, Campa.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 15 dicembre 2004 *con le seguenti:* 31 marzo 2005.

**16. 3.** Scaltritti, Zama, Schmidt, Campa.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. — 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

**16. 02.** Bornacin.

ART. 18.

*(Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza).*

*Al comma 1, sostituire le parole da:* , il cui mandato *fino a:* della stessa legge, *con le seguenti:* in servizio al 31 dicembre 2003.

**18. 11.** Pisapia.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* , il cui mandato *fino a:* 31 dicembre 2004 *con le seguenti:* in servizio alla data del 1° ottobre 2004.

**18. 12.** Pisapia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed *con le seguenti:* entro.

**18. 1.** D'Alia.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* , per i quali non sia consentita *fino a:* all'articolo 4, comma 4, della stessa legge,

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da:* , e per i quali non sia consentita *fino a:* e successive modificazioni.

**18. 10.** Marinello.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18.1. — 1. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario, che esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere ulteriormente confermato per altri due mandati dopo il termine dell'incarico.

**18. 010.** Marinello.

ART. 19.

*(Tutela della salute dei non fumatori).*

*Al comma 1, sostituire le parole:* 10 gennaio 2005 *con le seguenti:* 30 giugno 2005.

**19. 1.** Cè, Ercole, Bianchi Clerici, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri, Vascon, Arrighi, Patarino.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19.1. — 1. Con riferimento alla produzione e lavorazione del vetro artistico, il termine di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 2005.

**19. 010.** Campa.

## ART. 19-bis.

*(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera).*

*Sopprimerlo.*

**19-bis. 10.** Realacci.

*Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole:* hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004 *con le seguenti:* presenteranno ai comuni, entro il 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2004 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2004.

**19-bis. 2.** Campa.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2005 *con le seguenti:* 31 dicembre 2005.

**19-bis. 1.** Campa.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita una Commissione, composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero delle attività produttive, un rappresentante della Regione Veneto e due rappresentanti degli enti locali interessati e dal Magistrato delle acque, allo scopo di predisporre uno studio sulle caratteristiche tecniche e sugli oneri per i privati derivanti dall'attuazione dell'obbligo di adeguamento degli impianti di scarico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile

1990, n. 71, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Le modalità di costituzione della Commissione sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Entro tre mesi dal suo insediamento, la Commissione approva una relazione sull'attuazione delle disposizioni attinenti all'adeguamento degli scarichi, verificando la necessità di avviare iniziative legislative volte a definire nuove modalità di adeguamento degli scarichi nella laguna di Venezia e nuovi limiti di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati nell'isola di Murano. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale relazione al Parlamento.

**19-bis. 3.** Campa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La Commissione istituita nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini dell'adozione di uno più decreti legislativi per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale è integrata da due componenti, indicati rispettivamente dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, per la verifica dell'impatto degli interventi legislativi di natura ambientale che riguardano i comuni di cui al presente articolo, nonché per la predisposizione di eventuali proposte di modifica.

**19-bis. 11.** Campa.

## ART. 19-ter.

*(Regolamento interno delle società cooperative).*

*Sopprimerlo.*

**\*19-ter. 1.** Amici, Montecchi, Cazzaro.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\*19-ter. 10.** Rosato.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\*19-ter. 11.** Alfonso Gianni, Valpiana.

**(Approvato)**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 19-ter. (Società cooperative). — 1. All'ultimo comma dell'articolo 223-duodecimes delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2005 ».

2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile è stabilito al 31 marzo 2005.

**19-ter. 2.** D'Alia, Di Giandomenico, D'Agrò.

*Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 19-ter.1. (Società cooperative) — 1. All'ultimo comma dell'articolo 223-duodecimes delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2005 ».

2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile è stabilito al 31 marzo 2005.

**19-ter. 01.** D'Alia, Di Giandomenico, Volontà, D'Agrò.

**(Approvato)**

ART. 19-quater.

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

*Sopprimerlo.*

**\*19-quater. 1.** Mascia, Vendola, Russo Spena, Alfonso Gianni, Boato.

*Sopprimerlo.*

**\*19-quater. 10.** Realacci.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2005 con le seguenti: 31 marzo 2005.*

**19-quater. 2.** (Testo corretto) Vendola, Russo Spena, Alfonso Gianni, Mascia.

ART. 19-sexies.

*(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355).*

*Sopprimerlo.*

**19-sexies. 1.** Cè, Fontanini, Luciano Dussin.

**(Approvato)**

ART. 19-septies.

*(Proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**1-bis.** I contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato, stipulati dalle regioni ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate a seguito di stati di emergenza, possono essere prorogati con oneri a carico delle risorse regionali fino al termine dell'esecuzione delle opere previste nei rispettivi piani di messa in sicurezza del territorio.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:* e dei contratti di lavoro instaurati ai sensi delle ordinanze di protezione civile.

**19-septies. 10.** Rosato.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: « nei medesimi termini » fino a:* legge 7 febbraio 2004, n. 47.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

**19-septies. 25.** *(da votarsi ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis).*

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 19-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 19-septies.1. *(Accordi di riallineamento).* — 1. L'ammissibilità della variazione dei programmi di riallineamento contributivo, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogata al 31 dicembre 2006, anche attraverso variazioni ulteriori o riaperture dei programmi.

**19-septies. 010.** Santori.

*Dopo l'articolo 19-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 19-septies.1. *(Modifica all'articolo 12 della legge 28 dicembre 2002, n. 289).* — 1. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 giugno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

2. All'onere derivante dalla presente norma, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo

dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**19-septies. 07.** Scaltritti.

*Dopo l'articolo 19-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 19-septies.1. *(Proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci degli enti locali).* — 1. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e successive modificazioni, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti:

« 4) anno 2005 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

4-bis) anno 2006 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ».

**19-septies. 011.** Bianchi Clerici.

*Dopo l'articolo 19-septies, aggiungere il seguente:*

ART. 19-septies.1. — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, è prorogato al 31 dicembre 2005.

**19-septies. 012.** Vendola, Russo Spena, Alfonso Gianni, Mascia.

ART. 19-nonies.

*(Denunce dei pozzi).*

*Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:*

ART. 19-decies. *(Scarichi esistenti).* — 1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11,

del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono differiti al 31 dicembre 2005.

**19-nonies. 010.** Santori.

*Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:*

ART. 19-decies. — 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

**19-nonies. 011.** Carlucci, Garagnani, Palmieri, Fiori.

*Dopo l'articolo 19-nonies aggiungere il seguente:*

ART. 19-decies. — All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, le parole: « per un periodo di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2005 ».

**19-nonies. 025.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:*

ART. 19-decies. (*Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali*). — 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, primo periodo, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ».

**19-nonies. 012.** Peretti.

*Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:*

ART. 19-decies. (*Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali*). — 1. All'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, le parole: « e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « e, comunque, non oltre il ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

**19-nonies. 013.** Peretti.

*Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:*

ART. 19-decies. — 1. In deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le regioni che si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3110 del 1° marzo 2001 e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3309 dell'11 settembre 2003, tramite procedure selettive, possono, utilizzando risorse proprie, procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

**19-nonies. 014.** Rosato.

*Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:*

ART. 19-*decies*. — 1. Nell'ambito del proprio territorio e della propria competenza, le funzioni di gestione dell'Albo delle cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle attività produttive sono esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi ordinamenti.

**19-nonies. 015.** Rosato, Maran, Damiani.

*Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:*

ART. 19-*decies*. — 1. Alla definizione del contenzioso di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, si applica il procedimento di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 31-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.

2. La presente normativa si applica a tutte le controversie derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ancorché le opere e gli alloggi siano stati già trasferiti agli enti destinatari ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ovvero ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.

3. Il responsabile del procedimento, ai fini della applicazione della presente normativa, è il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1997, e successivi decreti di nomina, il quale, nei casi di cui al precedente comma 2, opera di concerto con l'ente destinatario.

4. Il procedimento di cui al comma 1 è promosso ad iniziativa del responsabile del procedimento ovvero ad istanza del concessionario da presentare nel termine di trenta giorni da parte del responsabile del procedimento.

5. La commissione, costituita nei modi e per le finalità di cui al comma 1, acquisite ove esistenti le relazioni del di-

rettore dei lavori e dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla sua costituzione comunica alle parti una proposta motivata di accordo bonario che, nei casi di cui al comma 2, ripartisca anche gli eventuali oneri nei confronti del concessionario fra lo Stato e l'ente destinatario.

6. In merito alla proposta di cui al comma 5, le parti si pronunciano nei trenta giorni successivi, previa acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, del parere del gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui al comma 4 dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144. La proposta della commissione accettata dalle parti ha natura transattiva. È esclusa la facoltà per le parti di conferire alla commissione il potere di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 31-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.

7. Pendenti i termini di cui ai commi 4, 5 e 6, il concessionario non può precedere ad azioni esecutive di lodi arbitrali o sentenze ottenute con riguardo alla controversia oggetto del procedimento e le azioni esecutive già intraprese sono sospese con svincolo dei beni pignorati.

8. Qualora il procedimento di cui ai commi 1 e 2 riguardi controversie di cui al comma 1, lettera *e*), dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, decorsi i termini di cui al comma 7, senza che sia intervenuto l'accordo bonario, il concessionario può avvalersi della clausola compromissoria contenuta nella convenzione ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. L'avvio della procedura di cui ai commi 1 e 2 è condizione di proponibilità dell'azione arbitrale.

9. I compensi da riconoscere ai componenti la commissione:

*a)* sono determinati applicando la tariffa degli onorari per gli avvocati, approvata con il decreto ministeriale n. 127 dell' 8 aprile 2004, tabella D, voce n. 9 nei valori minimi;

*b)* cedono in ogni caso a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.

10. Nel caso previsto dal comma 8, i compensi spettanti al collegio arbitrale non possono superare i valori medi di cui

alla voce n. 9 della tabella D allegata alla tariffa degli onorari per gli avvocati approvata con il decreto ministeriale n. 127 dell'8 aprile 2004.

11. Il procedimento di cui alla presente normativa, ferma la competenza propria degli organi, anche consultivi, di ciascuna delle amministrazioni interessate, si applica anche a tutte le controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali.

12. I pagamenti dovuti dalle amministrazioni per effetto di lodi arbitrali pronunciati per la risoluzione di controversie scaturite da contratti per l'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, possono essere differiti di ulteriori dodici mesi rispetto al termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 267, produttivi di interessi al tasso legale in favore del creditore. Il ricorso alla predetta facoltà comporta di per sé rinuncia a proporre impugnazione nei confronti del lodo o a proseguire nel giudizio di impugnazione eventualmente intrapreso e produce gli effetti di cui al comma 7.

13. Il comma 2-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, è abrogato. Sono fatti salvi gli atti compiuti nell'ambito di procedimenti arbitrali nel periodo della sua vigenza.

14. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 354, come già prorogati, sono ulteriormente protratti di dodici mesi decorrenti dalla loro precedente scadenza.

**19-nonies. 016.** Paroli, Zanetta.

*Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:*

**ART. 19-decies.** — 1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005.

**19-nonies. 020.** (Nuova formulazione) Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 5454 — Sezione 7)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2005 »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi ».

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

**ART. 2.**

*Sopprimerlo.*

**Dis. 2. 1.** Bressa, Boato, Amici, Leoni, Maura Cossutta, Zaccaria.

**(A.C. 5454 – Sezione 8)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.**

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è prorogato di sei mesi.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE****ART. 3.**

*Sopprimerlo.*

**\*Dis. 3. 1.** Leoni, Boato, Amici, Bressa, Maura Cossutta, Zaccaria.

*Sopprimerlo.*

**\*Dis. 3. 2.** Realacci.

*Sopprimerlo.*

**\*Dis. 3. 3.** Titti De Simone, Mascia.

**(A.C. 5454 – Sezione 9)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO****ART. 4.**

1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e

successive modificazioni, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE****ART. 4.**

*Sopprimerlo.*

**\*Dis. 4. 2.** Boato, Amici, Bressa, Leoni, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

**\*Dis. 4. 3.** Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono aggiunte fino alla fine del comma.*

**Dis. 4. 1.** Cè, Fontanini, Luciano Dussin.

**(A.C. 5454 – Sezione 10)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO****ART. 5.**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**Dis. 5. 1.** Bressa, Boato, Amici, Leoni, Maura Cossutta.

**(A.C. 5454 – Sezione 11)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: « entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2005 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**\*Dis. 6. 1.** Amici, Boato, Bressa, Leoni, Maura Cossutta, Zaccaria, Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Motta.

*Sopprimerlo.*

**\*Dis. 6. 3.** Alfonso Gianni, Valpiana.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 31 marzo 2005.*

**Dis. 6. 2.** Leoni, Amici, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni.

**(A.C. 5454 – Sezione 12)**

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**Dis. 7. 2.** Leoni, Boato, Amici, Bressa, Maura Cossutta, Zaccaria.

**(A.C. 5454 – Sezione 13)**

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è prorogato di tre mesi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**\*Dis. 8. 1.** Boato, Amici, Bressa, Leoni, Maura Cossutta, Zaccaria.

*Sopprimerlo.*

**\*Dis. 8. 2.** Titti De Simone, Mascia.

**(A.C. 5454 – Sezione 14)**

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**\*Dis. 9. 1.** Bressa, Boato, Amici, Leoni, Maura Cossutta, Zaccaria.

*Sopprimerlo.*

**\*Dis. 9. 2.** Titti De Simone, Mascia.

**(A.C. 5454 – Sezione 15)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che l'articolo 9 proroga fino al 31 dicembre 2005 la possibilità per le regioni di utilizzare i fondi stanziati per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265;

vista la precaria situazione del complesso degli edifici scolastici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di propria competenza, per l'applicazione di questa legge, anche nei confronti delle regioni che non ottemperino completamente all'utilizzo dei fondi di cui in premessa.

9/5454/1. Perrotta.

La Camera,

considerato che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 sono state disciplinate le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche dei relativi impianti di combustione; con gli articoli 8 e 9 del decreto si stabiliva la possibilità di utilizzo dell'olio combustibile e delle emulsioni acqua-acqua-olio combustibile per uso civile a fronte di bruciatori con determinate caratteristiche e comunque non oltre il 1° settembre 2005;

gli operatori del settore e le associazioni di categoria sono intervenuti presso gli organi della giurisdizione amministrativa contro questa determina-

zione, in particolare contro il termine del 2005, ottenendo dal Consiglio di Stato la sospensione dell'applicazione del decreto per carenza di motivazioni;

al fine di potere effettuare valutazioni oggettive basate su risultati scientifici validati e comparati sugli effetti inquinanti dei principali combustibili per uso civile, è stato costituito, su proposta del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio un Comitato Tecnico Scientifico costituito da: ministero dell'Ambiente, Stazione Sperimentale dei combustibili, Comitato Termotecnica italiano e Associazione Termotecnica italiana, CIRAF/IPASS (Università di Perugia), regione Lombardia, regione Piemonte, Asso Costieri, Unione Petroli-fera, Asso Petroli;

i risultati delle prove sperimentali, eseguite dalla Stazione Sperimentale dei Combustibili che agisce sotto il coordinamento e la supervisione del Comitato Tecnico Scientifico, saranno resi noti presumibilmente nel corso del 2005;

tale situazione ha tuttavia determinato forti incertezze sul fronte degli utenti (per la maggior parte Enti Pubblici) ed un sostanziale blocco degli investimenti in ricerca finalizzati al miglioramento dei prodotti e degli impianti da parte degli operatori del settore;

gli olii combustibili sono un prodotto ineliminabile del craking di raffineria e l'Italia ne produce circa 500.000 tonnellate annue; il divieto di utilizzo di tali prodotti desolforati ad uso civile comporterebbe alternativamente:

un pari incremento degli olii combustibili tradizionali che non subirebbero il processo di desolforazione con evidenti cadute negative sull'ambiente;

una diminuzione dei prodotti energetici disponibili nel nostro Paese;

d'altro canto le tecnologie di desolforazione e di abbattimento dei fumi, in continuo miglioramento, consentono un utilizzo economicamente valido di tali pro-

dotti, senza inquinamento apprezzabile, in presenza di impianti di combustione di adeguata tecnologia;

la mancanza di regolamentazione sta bloccando il mercato di settore, sia dal lato del prodotto che da quello degli impianti che lo utilizzano, in particolare per quel che riguarda gli innovativi ed energeticamente convenienti combustibili emulsionati;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'ampliamento del termine di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, in materia di combustibili, almeno sino al 2012, qualora si utilizzino i bruciatori già previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo ed in presenza di impianti tecnologici e di combustione tali da rendere compatibile l'utilizzo di olii combustibili ed emulsioni acqua olio combustibile per uso civile con quanto determinato dalle risultanze delle prove sperimentali eseguite dalla Stazione Sperimentale citata in premessa.

9/5454/2 Arnoldi.

La Camera,

considerato che il termine per la presentazione del piano di adeguamento degli scarichi a Venezia era stato fissato al 30 giugno 1996 dall'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71;

rilevato che, a causa delle difficoltà riscontrate nell'applicazione della norma, tale termine è stato più volte prorogato, per arrivare al 31 dicembre 2005;

rilevato che, analogamente, i termini di adeguamento dei valori limite di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano vengono prorogati al 31 dicembre 2005,

impegna il Governo

a valutare l'istituzione di una commissione per verificare la necessità di idonee iniziative legislative volte a definire diverse modalità di adeguamento degli scarichi nella laguna di Venezia e nuovi limiti di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati nell'isola di Murano.

9/5454/3. Campa.

La Camera,

premesso che,

è prevista una proroga al 31 dicembre 2005 per l'utilizzazione delle risorse per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici (articolo 9), occorre valutare l'estensione di tale proroga anche alle opere comprese nei programmi di intervento messi in atto da enti ed altri organismi non statali e finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza dei rispettivi edifici adibiti ad uso scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con riferimento alle esigenze espresse in premessa, idonee iniziative anche di carattere normativo.

9/5454/4. Lupi, Palmieri.

La Camera,

tenuto conto che:

il Ministero delle attività produttive, con decreto del 23 giugno 2004, ha disposto l'istituzione dell'albo delle società cooperative, in attuazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e dell'articolo 23-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile con cui è stata avviata la riforma del diritto societario;

l'istituzione dell'albo è stata accolta positivamente, in quanto, abolendo l'iscri-

zione ai registri prefettizi delle singole province, concorre a semplificare la gestione e il controllo delle società cooperative, unificandoli presso un unico soggetto, il Ministero delle attività produttive;

il presente decreto, tuttavia, prescinde dalle competenze riconosciute in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali, in base all'autonomia statutaria, godono della potestà di emanare norme legislative per lo sviluppo e la vigilanza sulle cooperative, di fatto esercitata fin d'ora attraverso l'adozione di proprie leggi e propri registri, confacenti alle esigenze derivanti dai singoli territori;

oltre a rappresentare uno scavalamento dell'autonomia riconosciuta ed esercitata dai suddetti enti, il decreto fa emergere difficoltà di carattere pratico derivanti dalla coesistenza di due registri, quello nazionale legittimato dal decreto e quelli regionali legittimati dagli statuti speciali, che il decreto in questione permette di conservare creando un sistema doppio e parallelo di registrazione;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad emanare con urgenza una normativa integrativa che, sulla base del principio della leale collaborazione tra amministrazione statale e locale e nel rispetto delle autonomie riconosciute, consenta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di proseguire autonomamente nell'esercizio delle competenze fin qui svolte in materia, di società cooperative secondo i propri ordinamenti.

9/5454/5. Rosato, Maran, Damiani, Saro, Lenna, Romoli, Collavini.

La Camera,

considerato che l'articolo 4 del disegno di legge di conversione prevede una

proroga della delega a favore del Governo per quanto riguarda la legge 5 giugno 2003, n. 131,

impegna il Governo

ad esercitare la propria delega tenendo conto delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione del progetto di legge Costituzionale attualmente già approvato dalla Camera all'esame del Senato della Repubblica.

9/5454/6. Fontanini.

La Camera,

impegna il Governo

in attuazione a quanto disposto dall'articolo 12 del disegno di legge di conversione, con modificazioni del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 ad evitare ulteriori proroghe, oltre il 31 dicembre 2005, per i consorzi agrari oggetto di aggregazione da parte dei consorzi vicini, o di operazioni di incorporazione da parte di analoghe strutture.

9/5454/7. Preda.

La Camera,

premesso che:

con la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini per adeguare le strutture turistico ricettive esistenti alla normativa antincendio si prevedono investimenti molto urgenti per le 35.000 imprese alberghiere italiane per adeguarsi ad essa;

il patrimonio ricettivo è un bene essenziale per la vocazione turistica del nostro Paese;

la recente stagione turistica ha evidenziato fortissime difficoltà per tutto il settore,

impegna il Governo

a varare adeguati provvedimenti in campo fiscale per incentivare la rapida attuazione delle normative antincendio, come la riduzione da 15 a 3 anni del periodo di ammortamento delle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili ricettivi.

9/5454/8. Gambini.

La Camera,

premesso che:

una forte preoccupazione investe gli operatori turistico-balneari per il protrarsi di una fase compresa e contraddittoria relativamente all'assetto normativo e dei commi per le concessioni demaniali ai fini turistico ricreativi,

impegna il Governo

a riferire nelle Commissioni permanenti competenti sullo stato di situazione della nuova proposta normativa al fine di coinvolgere il Parlamento, e fornire un quadro certo agli operatori per la programmazione della prossima stagione turistica e contrastare l'evasione largamente presente.

9/5454/9. Cazzaro.

